

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO – SEDE DI ROMA

RICORSO EX ART. 40 C.P.A. CON ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.

NELL'INTERESSE DI: **RUSSO VITTORIO** (C.F. RSSVTR81S23C351P), nato il 23/11/1981 a Catania e ivi residente alla via Etna, 518, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Naso (NSA DNC 65M03 H501Z), come da mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del medesimo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B, cap. 00187 Roma. Si autorizza l'invio di ogni comunicazione via fax al seguente numero (fax 06/42005658), p.e.c. domeniconaso@ordineavvocatiroma.org

- ricorrente -

CONTRO: **I.I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**, C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, via Ciro il Grande, n. 21, cap. 00144

- resistente -

E NEI CONFRONTI DI: SCOPA MARIA LUDOVICA, residente in Bologna, Via Guglielmo Marconi n. 47, scala E, int. 37/4, cap. 40122

- controinteressato -

^ ^ ^ ^ ^

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA,

1) Della Determinazione del Presidente dell'INPS n. 63 del 19 giugno 2019 che ha modificato le graduatorie degli idonei e dei vincitori del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 967 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1", indetto con determinazione presidenziale n.42 del 24 aprile 2018, il cui bando di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami", n.34 del 27 aprile 2018 (docc. 1-2);

2) Del conseguente elenco delle strutture assegnate ai vincitori ed agli idonei, pubblicato sul sito istituzionale dell'INPS (doc. 3);

3) Della precedente Determinazione del Presidente dell'INPS dell'11 giugno 2019 n. 51 che ha approvato le graduatorie degli idonei e dei vincitori del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 967 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1", indetto con determinazione presidenziale n.42 del 24 aprile 2018, il cui bando di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a Serie speciale "Concorsi ed esami", n. 34 del 27 aprile 2018 (doc. 4-5);

4) Del verbale n. 69 del 18 aprile 2019 della Commissione esaminatrice del predetto concorso pubblico, entrato nella sfera di conoscibilità del ricorrente in data 29 giugno 2019, che ha stabilito *"di non attribuire alcun punteggio al diploma delle Scuole di specializzazione per le professioni legali e a tutti gli altri diplomi delle scuole di specializzazione comunque non menzionati nel bando"* ed ha disposto di *"sottrarre dalla valutazione dei titoli di ciascun candidato il punteggio computato per il possesso del suddetto diploma"* (doc. 6);

5) Del bando di concorso "Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 967 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1" indetto con determinazione presidenziale INPS n.42 del 24 aprile 2018, il cui bando di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a Serie speciale "Concorsi ed esami", n.34 del 27 aprile 2018, nella parte lesiva al ricorrente (doc. 7);

6) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi del ricorrente.

E PER LA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE

Della piena validità del "Diploma di Specializzazione Biennale delle professioni legali" quale Master di II livello inerente alle materie indicate all'art. 2 del bando di concorso *de quo*, ai fini dell'attribuzione dell'ulteriore punteggio di 4,00, punti previsto dall'art. 9 del bando, del diritto del ricorrente alla corretta rideterminazione del proprio punteggio finale nella graduatoria degli idonei del predetto concorso ed alla nuova assegnazione del ricorrente presso la sede di servizio più prossima all'indirizzo di residenza, in virtù della migliore posizione ricoperta in graduatoria.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

L'odierno ricorrente ha partecipato al "Concorso pubblico, per titoli ed esami a 967 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1", indetto dallo stesso INPS ed il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami", n. 34 del 27 aprile 2018.

In particolare, il ricorrente ha tempestivamente inoltrato la domanda di partecipazione, compilando l'apposito modulo presente sul sito istituzionale dell'INPS, indicando di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del bando di concorso, ovvero il dott. Russo ha dichiarato di aver conseguito, in data 29.06.2009, il Diploma di Laurea "Vecchio Ordinamento" in Giurisprudenza con il voto "fino a 100" (doc. 8) nonché di aver conseguito, in data 4.07.2011, il Master di II livello, inerente alle materie indicate all'art. 2 del bando di concorso, presso la Scuola di Specializzazione biennale delle professioni legali dell' "Università degli Studi di Pavia – Università Commerciale L. Bocconi", per l'attribuzione, secondo l'art. 9 del bando, dell'ulteriore punteggio di 4,00 punti (cfr. doc. 8).

Il predetto ricorrente risultava dunque in possesso del Master di II livello e tale titolo, come previsto dall'art. 9 (Valutazione dei titoli) del bando di concorso *de quo*, consentiva l'attribuzione ai candidati del punteggio di 4,00 punti.

Conseguentemente il dott. Russo superava sia la prova preselettiva del concorso (doc. 9) che le due prove scritte ottenendo, quale risultato della media aritmetica di tali ultime due prove, il punteggio di 22,75 punti (cfr. doc. 10).

Successivamente, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del bando *de quo*, la Commissione esaminatrice dell'INPS ha proceduto alla valutazione dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione ed ha pubblicato sul sito istituzionale dell'INPS i relativi punteggi (docc. 11-12).

In particolare, la Commissione *de qua* ha attribuito al dott. Russo il punteggio di 13,00 punti (cfr. doc. 12).

Risultava dunque evidente come la Commissione esaminatrice, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del bando, avesse correttamente valutato il diploma di Master di

Il livello in “Scuola di specializzazione per le professioni legali” quale Master di II livello inerente alle materie indicate all'art. 2 del bando di concorso ed aveva così attribuito al ricorrente, per il suddetto titolo, il punteggio di 4,00 punti.

Il dott. Russo ha poi superato la prova orale prevista dall'art. 10 del bando, ottenendo l'ulteriore punteggio di 24,00 punti.

^^^

Pur tuttavia, con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'INPS della Determinazione Presidenziale n. 51 dell'11 giugno 2019 di approvazione della graduatoria finale e della graduatoria dei vincitori, il ricorrente riscontrava che la Commissione giudicatrice aveva operato un'illegittima nuova valutazione dei titoli, stavolta non riconoscendo il diploma di Master in “Scuola di specializzazione per le professioni legali” quale Master di II livello inerente alle materie indicate all'art. 2 del bando di concorso, e riducendo il punteggio finale del ricorrente di ben 4,00 punti (docc. 4-5).

A fronte di tale erronea nuova valutazione, operata dalla Commissione esaminatrice dopo l'espletamento delle prove orali ed in evidente violazione dell'art. 9 (Valutazione dei titoli) del bando *de quo*, l'odierno ricorrente constatava drammaticamente il rilevante arretramento della propria posizione in graduatoria.

In particolare, il dott. Russo riscontrava che, all'interno della graduatoria finale, il proprio punteggio era stato ridotto dalla Commissione dell'INPS da 13,00 punti a 9,00.

Tale riduzione del precedente punteggio ottenuto dal ricorrente, operata dalla Commissione – per la seconda volta – successivamente all'espletamento della prova orale, determinava un grave danno al medesimo. In particolare, laddove il predetto titolo fosse stato correttamente valutato dall'INPS con punti 4,00, avrebbe ottenuto il punteggio di 59,75 punti, collocandosi in una posizione decisamente più elevata nella graduatoria degli idonei del predetto concorso.

Con successiva determinazione del Presidente dell'INPS n. 63 del 19 giugno 2019 venivano poi ulteriormente rettificata le suddette graduatorie (docc. 1-2).

Tuttavia, dalla rapida lettura delle stesse, il ricorrente constatava che tali modifiche non avevano apportato alcun significativo miglioramento alla propria posizione in

graduatoria, atteso che la Commissione esaminatrice aveva nuovamente ritenuto di non attribuire alcun punteggio per il Master di II livello in “Scuola di specializzazione per le professioni legali”, in evidente danno del ricorrente.

Ed invero, il dott. Russo era passato dalla posizione n. 2.005 alla posizione n. 2.004 nella graduatoria *de quo*.

Ebbene, laddove la Commissione avesse correttamente valutato il Master di II livello in possesso del ricorrente, il dott. Russo avrebbe ricoperto la posizione n. 1.235, con punti 59,75, nella graduatoria finale del concorso.

Successivamente, in data 21 giugno 2019, l'INPS trasmetteva al predetto ricorrente una comunicazione ove lo informava che, a partire dal giorno 1° luglio 2019, il medesimo sarebbe stato convocato per procedere alla sottoscrizione del contratto lavoro: 1) **per i primi 3.009** presenti in graduatoria avrebbero sottoscritto il contratto a tempo indeterminato di 36 ore (full-time) con accessori e buoni pasto; 2) per i restanti 498 sarebbe stato stipulato un contratto a tempo determinato (*part-time*) da 30 ore settimanali, senza premi accessori e privo di buoni pasto fino al mese di novembre 2019, allorquando sarebbe intervenuta la conversione a tempo indeterminato e contratto full time, in virtù dell'asserito sblocco delle assunzioni previsto *ex lege* dal 15 novembre 2019.

In data 29 giugno 2019, il ricorrente prendeva visione del verbale n. 69 del 18 aprile 2019, dal quale emergeva che la Commissione esaminatrice del concorso *de quo*, a seguito di votazione – con parere (e voto) contrario del Presidente della predetta Commissione – aveva tuttavia stabilito: “*di non attribuire alcun punteggio al diploma delle Scuole di specializzazione per le professioni legali e a tutti gli altri diplomi delle scuole di specializzazione comunque non menzionati nel bando*” ed aveva disposto di “*sottrarre dalla valutazione dei titoli di ciascun candidato il punteggio computato per il possesso del suddetto diploma*” (doc. 6);

In particolare, il Presidente della Commissione esaminatrice aveva espresso il proprio dissenso alla decurtazione del punteggio di 4,00 punti già attribuito ai candidati, evidenziando che il predetto titolo risultava assolutamente inerente alle materie indicate dall'art. 2 del bando e precisando che: “...2) *L'art. 8 comma 1 D.P.R. 487/1994, non*

derogato dal bando di concorso impone che **“la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati”**;

3) In ossequio a tale disposto la Commissione ha proceduto nelle sedute del 10 e del 17 ottobre 2018 (per i candidati il cui cognome inizia con le lettere da M a Z) e nella seduta del 3 dicembre 2018 (per i candidati il cui cognome inizia con le lettere da A a L), nell'impossibilità materiale di espletare l'incombente nell'arco di poche ore disponibili per la correzione degli scritti con la strumentazione informatica predisposta dalla ditta Selexi, alla valutazione dei titoli presentati dai candidati, prima dell'inizio delle prove orali fissato per il giorno 28 ottobre.

4) Espletata tale potestà, una nuova e diversa rivalutazione dei titoli non è quindi prevista e consentita dal bando e dal D.P.R. 487/1994 e costituirebbe pertanto una violazione delle norme citate” (cfr. doc. 6).

La mancata attribuzione dei 4 punti, previsti per il titolo di Master di II livello inerente alle materie indicate all'art. 2 del bando di concorso, aveva dunque determinato per il ricorrente l'impossibilità di ottenere, stante il mancato inserimento del proprio nominativo in posizione più elevata nella graduatoria finale, una sede di servizio più prossima alla sua residenza (doc. 14).

Ed invero, l'odierno ricorrente sottoscriveva in data 1° luglio 2019 il contratto di lavoro a tempo indeterminato e, in virtù di tale illegittimo arretramento nella graduatoria finale, veniva ingiustamente assegnato presso la sede INPS di Roma EUR, agenzia complessa Monteverde, enormemente distante dal proprio indirizzo di residenza di Catania ed obbligato a permanerci per un periodo non inferiore a cinque anni, come previsto dall'art. 1, comma 230, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (doc. 15).

^^^

Avverso i provvedimenti impugnati, il ricorrente, *ut supra* rappresentato e difeso, ricorre innanzi a codesto ecc.mo Tribunale chiedendo l'annullamento e/o la riforma dei provvedimenti impugnati, con contestuale rideterminazione del proprio punteggio in graduatoria, ai fini del trasferimento presso la sede di servizio più prossima alla propria

residenza in virtù del più elevato punteggio di 59,75 punti in graduatoria, siccome illegittimi per i seguenti

MOTIVI IN DIRITTO

A. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 (VALUTAZIONE DEI TITOLI) DEL BANDO DI CONCORSO PER AVER PROCEDUTO AD UNA NUOVA VALUZIONE DEI TITOLI DEL RICORRENTE DOPO L'ESPLETAMENTO DELLA PROVA ORALE. PALESE VIOLAZIONE DELL'ART. 8 DEL D.P.R. N. 487/1984, DEGLI ARTT. 7 E 21-NONIES DELLA L. N. 241/90. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 35, 51 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI. ILLOGICITÀ.

Con il presente motivo si intende eccepire, come già ampiamente evidenziato in precedenza, la palese illegittimità dell'ulteriore valutazione dei titoli eseguita, a seguito dell'espletamento della prova orale, da parte della Commissione esaminatrice del concorso *de quo*.

Si rammenta, infatti, che il bando di concorso *de quo* prevedeva espressamente che la procedura di valutazione dei titoli in possesso dei concorrenti dovesse svolgersi nella fase immediatamente successiva all'espletamento delle due prove scritte e, chiaramente, prima dell'inizio della prova orale.

Ed invero, l'art. 9 (Valutazione dei titoli) del bando prevedeva:

“Saranno attribuiti i seguenti punteggi in relazione ai titoli posseduti, dichiarati in domanda:

- *3 punti per laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento con votazione finale da 101 a 105;*
- *6 punti per laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento con votazione finale da 106 a 110;*
- *9 punti per laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento con votazione finale pari a 110 e lode;*

il punteggio massimo attribuibile per la valutazione dei suddetti titoli, in base alla predetta votazione finale, è pari a 9 punti.

Al predetto punteggio saranno sommati i seguenti punteggi relativi ai seguenti titoli posseduti, dichiarati in domanda:

- 4 punti per uno o più master di II livello inerenti alle materie di cui all'art.2 del presente bando di concorso;

- 8 punti per uno o più dottorati di ricerca (DR) inerenti alle materie di cui all'art.2 del presente bando di concorso;

il punteggio massimo attribuibile per la valutazione dei suddetti titoli è pari a 8 punti.

Al predetto punteggio saranno sommati i seguenti punteggi in relazione ai seguenti titoli posseduti, dichiarati in domanda:

- 4 punti per ulteriore/i laurea/e magistrale/specialistica/vecchio ordinamento (o ulteriori lauree magistrali/specialistiche/vecchio ordinamento) di quelle indicate all'art. 2, a prescindere dal punteggio riportato;

- 1 punto per possesso di certificazione di conoscenza informatica almeno a livello base;

- 5 punti per certificazione – in corso di validità – di conoscenza della lingua inglese, pari almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento, rilasciata da uno degli enti certificatori riconosciuti dal decreto n. 118 del 28 febbraio 2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico;

- 8 punti per certificazione – in corso di validità – di conoscenza della lingua inglese, pari almeno al livello C1 del Quadro Comune Europeo di riferimento, rilasciata da uno degli enti certificatori riconosciuti dal decreto n. 118 del 28 febbraio 2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico; il punteggio per tale titolo assorbe il punteggio del titolo di cui al punto precedente;

il punteggio massimo attribuibile per la valutazione dei suddetti titoli è pari a 13 punti.

Conseguentemente, la valutazione complessiva dei titoli di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, non supererà il punteggio massimo di 30 punti” (doc. 7).

Ebbene, l'odierno ricorrente aveva favorevolmente accolto il punteggio attribuito – nella predetta fase di valutazione dei titoli di cui all'art. 9 del bando - dalla Commissione esaminatrice, ove era stato correttamente riconosciuto al dott. Russo il Master in “Scuola di specializzazione per le professioni legali” quale Master di II livello inerente alle materie indicate all'art. 2 del bando di concorso, ed attribuito al ricorrente il punteggio di 4,00 punti.

Pur tuttavia, l'Istituto resistente ha successivamente operato in evidente violazione del predetto articolo 9 del bando di concorso de quo.

Ed invero, successivamente all'espletamento della prova orale – brillantemente superata dall'odierno ricorrente – **la Commissione esaminatrice ha proceduto ad un'illegittima nuova valutazione dei predetti titoli.**

Giova infatti precisare che l'art. 11 (Graduatorie finali) del bando così disponeva:

“Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato, costituito dalla somma tra la media dei voti riportati nelle due prove scritte, il punteggio dei titoli, previa verifica della inerenza degli stessi, e il voto riportato nella prova orale fino ad un totale massimo di 90.

A seguito della verifica formale, da parte della Direzione centrale Risorse Umane, della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, della documentazione presentata da parte dei candidati nonché dei titoli di studio dichiarati sarà redatta la graduatoria finale e quella specifica dei vincitori.

In caso di parità di punteggio si applicano le disposizioni previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione dei citati titoli preferenziali, due o più candidati si classifichino nella stessa posizione, è preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria finale e quella specifica dei vincitori sono sottoposte al Presidente dell'Istituto per la relativa approvazione e sono pubblicate sul sito istituzionale dell'INPS al seguente indirizzo: www.inps.it. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso

inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IV serie speciale “Concorsi ed esami”. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative.

La graduatoria finale, ai sensi dell’art. 35, comma 5 ter, del d.lgs. 165/2001, rimane efficace per un termine di tre anni dalla data della suddetta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale”.

Nel caso di specie, quindi, l'articolo 8 del D.P.R. n. 487/1984 è stato palesemente violato dalla Commissione che ha proceduto, successivamente all’espletamento della prova orale, ad effettuare una **nuova valutazione dei titoli**, con conseguente illegittima riduzione del punteggio in precedenza ottenuto dal ricorrente.

Tale *modus procedendi* seguito dai Commissari deve ritenersi altresì illegittimo per la **violazione della regola stabilita dall’articolo 8 del d.P.R. n. 487/94**, il quale garantisce, attraverso la prevista sequenza delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove scritte, l'imparzialità dell’operato della Commissione giudicatrice di concorso.

Ed invero, **l’art. 8 (Concorso per titoli ed esami) del DPR 9 maggio 1994 n. 487** prevede:

“1. Nei casi in cui l’assunzione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati (25). 2. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli. 3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento. 4. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame”.

Si rileva, inoltre, che l’operato la Commissione del concorso *de quo* ha altresì **violato l’articolo 12, comma 2, del d.P.R. n. 487/94**, il quale dispone: “Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell’effettuazione delle prove orali”.

In proposito, si evidenzia che la giurisprudenza amministrativa è consolidata nel ritenere che: *“Né può valere, ad affrancare l'operato della Commissione di concorso da profili di illegittimità, l'avvenuta predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli in sede di predisposizione del bando di concorso, posto che **neanche il carattere vincolante e dettagliato di tali criteri può esimere la Commissione dal rispetto della prevista scansione procedimentale**, che non può essere legittimamente alterata o modificata, non potendo la Commissione procedere alla valutazione dei titoli dopo la correzione della prova scritta e l'abbinamento delle prove ai nominativi dei candidati, non garantendo tale modus procedendi l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa”* (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 22 gennaio 2014, n. 786; T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 4 novembre 2010, n. 1860).

L'estrema importanza della valutazione dei titoli prima dell'inizio delle prove orali è stata altresì ribadita da una successiva sentenza del Consiglio di Stato: *“Anche in questo caso **la scansione procedimentale prefigurata a livello regolamentare tende, in primo luogo, a separare le diverse fasi valutative, ed in secondo luogo a prevenire commistioni tra queste**. Il tutto secondo modalità analoghe a quelle sopra esaminate per quanto riguarda la prova orale da una parte e la valutazione dei titoli e delle prove scritte dall'altra”* (Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 2584 del 22 maggio 2015).

Risulta peraltro evidente l'illegittimità della successiva decurtazione del precedente punteggio attribuito al ricorrente, atteso che il medesimo non è stato informato delle motivazioni poste a fondamento di tale rettifica, né ha ricevuto alcuna comunicazione di avvio del procedimento di secondo grado per la modifica della valutazione già effettuata e resa pubblica sul sito istituzionale dell'ente. Si evidenzia, infatti, che *“la P.A. deve rendere noto ai candidati il risultato della valutazione dei Titoli prima dello svolgimento delle prove orali, pena l'annullabilità della graduatoria”* (C.d.S., sez. V, s.n. 2584/2015).

Giova ribadire che la Commissione esaminatrice, con l'espletamento di tutte le prove concorsuali e l'affissione dei relativi risultati, aveva già esaurito il proprio incarico, residuando ulteriore margine di modifica esclusivamente per la correzione degli eventuali e soli errori materiali ravvisati o comunque all'effettiva verifica del conseguimento del titolo

dichiarato, essendo precluso - successivamente alla pubblicazione del documento inerente alla valutazione titoli - il compimento di qualsivoglia nuova valutazione di carattere discrezionale ed in assenza di comunicazione ai candidati dell'avvio del procedimento di annullamento d'ufficio al ricorrente, come previsto dagli articoli 7 e 21-*nonies* della Legge n. 241/1990.

Ne consegue che l'INPS ha reiteratamente operato in violazione sia del bando di concorso che delle predette disposizioni normative, in evidente danno dell'odierno ricorrente.

Si insiste pertanto, per l'accoglimento del presente motivo di ricorso.

B. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 (VALUTAZIONE DEI TITOLI) DEL BANDO DI CONCORSO PER NON AVER ATTRIBUITO AL RICORRENTE IL PUNTEGGIO DI PUNTI 4,00 PER IL MASTER DI II LIVELLO IN "SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI". VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI. ILLOGICITÀ.

Si rileva, inoltre, che l'operato della Commissione giudicatrice dell'INPS risulta altresì illegittimo per non aver ritenuto corretta la precedente valutazione dei titoli del ricorrente, ovvero che il diploma in "Scuola di specializzazione per le professioni legali" dovesse considerarsi quale Master di II livello inerente alle materie indicate all'art. 2 del bando di concorso, utile per l'attribuzione al ricorrente del punteggio di 4,00 punti.

Sul punto, si rileva che il Decreto 22 ottobre 2004, n.270, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004 n. 266, recante Modifiche al regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ha attestato che i corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative, presentano il medesimo valore legale.

Occorre, inoltre, osservare che il titolo di “Master” non sia altro che un termine anglofono per caratterizzare il percorso formativo *post lauream*, finalizzato al perfezionamento ed approfondimento, al pari della Scuola di Specializzazione per le professioni legali.

Ne consegue che l'interprete, all'atto della valutazione e dell'inquadramento del titolo di studio all'interno del sistema classificatorio nazionale ed europeo, sia tenuto ad avere riguardo alla *ratio* del titolo, ai contenuti concreti del percorso di studi e non al suo mero *nomen iuris*.

In tal senso, “Master” e “Diploma di Specializzazione” sono accomunati dall'essere percorsi formativi *post lauream* finalizzati al perfezionamento dello studente già in possesso di laurea specialistica e, conseguentemente, entrambi i titoli sono coerentemente collocati nel sistema nazionale in seno all'area classificatoria “terzo ciclo” e nel “EQF”, Quadro delle Qualifiche Europee, nell'ambito dell'8° livello.

Inoltre, il diploma di Specializzazione nelle Professioni Legali, il quale può essere conseguito con necessaria uniformità di organizzazione didattica sul tutto il territorio nazionale (proprio perché istituito da normativa statale), **risulta senz'altro inerente alle materie di cui al bando di concorso** (Diritto Civile, Amministrativo, Penale, del Lavoro e della Previdenza Sociale, ecc.).

Al contrario, il “Master di II livello”, proprio per i differenti contenuti affrontati nel predetto percorso di studi, dovrebbe richiedere una più attenta valutazione da parte della Commissione esaminatrice sull'effettiva inerenza di tale titolo alle materie contenute nel bando di concorso dell'INPS per la selezione di 967 posti di consulente della protezione sociale.

Si evidenzia, inoltre, che il sistema universitario, anche in merito al rilascio dei Titoli di terzo ciclo o di 8° livello, si basa sul conseguimento di Crediti Formativi Universitari.

Orbene, per espressa previsione normativa per conseguire un “Master” sono richiesti non meno di 60 CFU e 1.500 ore di formazione teorico-pratica, mentre **per il diploma di specializzazione almeno 120 CFU e 3.000 ore di formazione teorico-pratica**, e dunque riconoscere l'uno e non l'altro sulla mera base del “*nomen iuris*” sarebbe illogico e contraddittorio (cfr. *ex multis*, TAR Campania n. 656/2012; C.d.S. 2516/2009), atteso che

entrambi sono titoli rilasciati da Università italiane e, queste ultime, **riconoscono al Diploma di Specializzazione il medesimo valore di “Master” di II livello.**

Ne consegue che il diploma di Specializzazione per le Professioni Legali, essendo un percorso di studi con le medesime finalità e caratteristiche di quello nominato “Master di II livello”, ma richiedendo un monte crediti e ore di frequenza superiore, debba essere quantomeno equiparato a quest’ultimo.

Del resto, è la stessa normativa che prescinde dalla denominazione formale dei vari corsi e distingue gli stessi sulla base dei loro contenuti formativi.

In particolare, il D.M. n. 509/1999 (regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei) ed il successivo D.M. n. 270/2004, consentono alle Università di attivare corsi di perfezionamento (facoltà già accordata dall'art. 6, Legge 19 novembre 1990 n. 341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari") successivi al conseguimento della laurea alla conclusione dei quali sono rilasciati master universitari di primo e secondo livello" (art. 3, co. 8, D.M. n. 509/1999 ed art. 3, co. 9, D.M. n. 270/2004).

Dalla lettura delle predette norme si desume che i c.d. “Master” vengono esplicitamente ricondotti alla più generale categoria dei corsi di perfezionamento universitari.

Ebbene, giova ribadire che ciò che li definisce non è la semplice formale denominazione di "Master" - anziché corso di perfezionamento o specializzazione - ma le caratteristiche sostanziali.

Tali caratteristiche sono desumibili dall'art. 7, co. 4, di entrambi i D.M. citati ("*per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito 60 crediti*"), dall'art. 5, co. 1 (il quale precisa che "*ad ogni CFU debbono corrispondere 25 ore di lavoro per studente, di modo che, quanto ai master: 25X60=1500 ore*"), e dall'art. 5 co. 5, in base al quale il riconoscimento dei crediti compete alla struttura didattica.

Considerato che le università hanno strutturato i Corsi di Specializzazione nelle Professioni Legali per la durata di 3000 ore e l'attribuzione di 120 crediti, ne discende che tali corsi non soltanto danno diritto al punteggio previsto per i c.d. Master di secondo livello, contenendone i crediti, ma dovrebbero essere riconosciuti in misura superiore agli altri titoli.

In particolare, analizzando puntualmente il valore di tali titoli in base ai crediti conseguiti, il Diploma SSPL (120 CFU - 3000 ore) avrebbe potuto esser valutato ben più dei 4 punti attribuiti al “Master di secondo livello” (60 CFU - 1500 ore),

Occorre infatti precisare che il “Corso di Specializzazione per le Professioni Legali” ha richiesto all’odierno ricorrente – rispetto ad un ordinario “Master” - esattamente il doppio in misura di impegno e frequenza, come confermato dai numerosi CFU concessi.

Ad ulteriore conferma della validità di quanto dedotto, si rileva che al Diploma di “Dottorato” - il quale concede allo studente “soltanto” 180 CFU, il bando di concorso *de quo* ha sorprendentemente attribuito a tale titolo ben 8 punti. Tale elevato punteggio risulta particolarmente anomalo, atteso che nei concorsi pubblici – ormai da diversi anni - viene solitamente attribuito il minor punteggio di punti 6,00.

Inoltre, si evidenzia il fatto che il diploma SSPL è perfettamente e pienamente valutato (come titolo accademico di merito) anche nei concorsi pubblici finalizzati alla selezione dei dirigenti (cfr. DPCM n. 78/2018 e art. 3, comma 2-bis, del DPR n. 272/2004) e dunque, a maggior ragione, sarebbe irrazionale ed illogico non valutarlo, se pertinente, in un concorso per funzionari.

Si ribadisce, infatti, che i corsi di perfezionamento frequentati presso un consorzio interuniversitario, articolati su base annuale e conclusi con il superamento di un esame finale, che prevedono 1500 ore di attività didattica corrispondenti a 60 crediti formativi devono essere equiparati ai master universitari (cfr. in senso conforme, Cons. St., VI sezione, sentenza 17 luglio 2008 n. 3595; Cons. St., sez. VI, sentenza 24 marzo 2009 nn. 1513, 1514, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537; Cons. St., sez. VI, ordinanza 27 febbraio 2009 n. 1064).

Del resto, anche il MIUR con nota prot. n. AOODGPER 16802 del 06/11/2009 ha disposto che: “...per le graduatorie di Istituto i diplomi di perfezionamento universitario, conseguiti con almeno 1500 ore e 60 crediti, con esame finale e coerenti con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria, sono assimilabili – ai fini della valutazione – al master universitario” (doc. 22).

Ed ancora, nelle FAQ n. 28 presente nella Nota MIUR del 28.04.2014, PROT. N. 4133, il Ministero dell'istruzione ha chiarito che **"i corsi di perfezionamento biennali (3000 ore e 120 CFU) sono valutabili come i corsi di specializzazione universitari, in quanto ad essi equiparabili, in analogia a quanto specificato nella Tabella A – Titoli generali lettera C (nota 11), allegata al CCNI sulla mobilità del personale della Scuola, sottoscritto il 26/02/2014. I suddetti corsi devono comunque avere durata biennale, essere comprensivi di esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni ed essersi conclusi con un esame finale. (dalla Nota MIUR, prot. 9662 del 18 dicembre 2012)"** (doc. 23).

Si evidenzia, inoltre, che lo stesso Presidente della Commissione esaminatrice del concorso, dott. Bruno Giordano, nel corso della riunione del 18 aprile 2019, si era fermamente opposto alla decurtazione di 4,00 punti nei confronti dei candidati in possesso del diploma della Scuola di specializzazione per le professioni legali, in virtù delle seguenti considerazioni:

"1) La Commissione non ha proceduto ad un'equiparazione o ad un'analogia tra diploma del master universitario e diploma della SSPL ma ha valutato quest'ultimo un diploma di II livello, in linea con un'interpretazione rigorosa dell'art. 9 comma 2, del bando sulla base delle seguenti considerazioni:

*A) **Il diploma della SSPL è inerente alle materie indicate dall'art. 2 del bando;***

B) Non rileva la diversa denominazione dei titoli, come più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa;

*C) Il master di II livello è conseguito al termine di un corso annuale che attribuisce 60 crediti; **il diploma della SSPL è conseguito al termine di un percorso biennale e attribuisce 120 crediti;** una diversità di valutazione, quindi, sarebbe irragionevole e foriera di un'ingiustificata disparità di trattamento; piuttosto sulla base del peso formativo il Diploma della SSPL avrebbe anche potuto o dovuto avere un punteggio superiore ma tale previsione non è nel bando;*

D) La considerazione che il bando non abbia letteralmente previsto il Diploma della SSPL non solo non esclude la relativa valutazione ma depone a favore della appartenenza dello stesso alla categoria del diploma di Master di II livello;

E) Una diversa interpretazione finirebbe per produrre una **disparità di trattamento** tra candidati meno titolati (con l'attribuzione di 4 punti) e candidati più titolati (senza alcuna attribuzione di punti);

F) Con decreto 13 febbraio 2013 del Ministero del lavoro e del MIUR è stato recepito l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente Stato-Regioni sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo del 23 aprile 2008;

G) Tale Quadro costituisce pertanto una fonte nazionale che non viene derogata dal bando di concorso e unifica al medesimo livello 8 il master universitario di II livello e il diploma di specializzazione;

H) il MIUR considera tali titoli appartenenti alla medesima categoria degli "altri corsi di terzo ciclo";

I) A nulla rileva che in altri bandi sia stata operata una differenza tra tali titoli atteso che, come ben evidenziato dal parere del Coordinamento generale legale, il bando è la *lex specialis* del concorso, e la sua interpretazione deve essere rigorosa ma non *contra legem*" (doc. 6).

Si insiste, pertanto, per l'accoglimento del presente motivo di ricorso.

SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO

E' di tutta evidenza che l'Istituto resistente, con la pubblicazione della valutazione dei titoli dei candidati (docc 12-13), prevista dall'art. 9 del bando *de quo*, poi inopinatamente modificata dalla Commissione esaminatrice in virtù delle ulteriori due pubblicazioni, sul sito dell'INPS, della graduatoria definitiva e dei vincitori (cfr. docc. 1-5), ha determinato un'evidente lesione al principio del legittimo affidamento del ricorrente.

L'affidamento legittimo, infatti, sorge a seguito di un comportamento del soggetto pubblico che determini una posizione di vantaggio in capo al cittadino e, nel caso di specie, proprio la pubblicazione della valutazione dei titoli.

Gli altri due elementi della fattispecie sono costituiti dalla buona fede del privato destinatario dell'atto - senz'altro presente nel caso dei possessori di diploma SSPL - e dal profilo temporale rappresentato dal decorso di un certo lasso di tempo, ovvero diversi mesi, nella fattispecie in oggetto.

Il comportamento assunto dalla P.A. risulta, pertanto, viziato da difetto di motivazione, di presupposti e comunque da evidente illogicità e contraddittorietà manifesta, nonché contrario ai criteri di imparzialità, efficienza e razionalità dell'azione amministrativa, avendo violato il legittimo affidamento ingenerato dalla normativa speciale della selezione (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, Sent. n. 22679 del 4.11.2010).

Nella fattispecie in oggetto si è dunque concretata una violazione del legittimo affidamento del ricorrente, ingenerato dal comportamento contraddittorio dell'Istituto resistente.

In proposito, si evidenzia che la tutela del legittimo affidamento costituisce un principio fondamentale del diritto nazionale e comunitario.

Tale principio, posto a presidio della certezza giuridica allorché un intervento pubblico pregiudica una situazione di vantaggio sulla quale il privato aveva in buona fede posto legittimo affidamento, assicura al cittadino una doverosa tutela.

I principi di legalità, di certezza del diritto e di uguaglianza, trovano infatti espresso fondamento nella nostra Costituzione agli artt. 1, 2 e 3.

Il principio di legittimo affidamento risulta sorretto da una tutela costituzionale ancor più intensa, allorché il soggetto titolare aspiri ad un posto di lavoro.

Il rispetto del legittimo principio di affidamento comporta, pertanto, l'aspettativa che l'indiscriminato mutamento d'opinione dell'Amministrazione resistente non finisca per frustrare in maniera irrazionale e sproporzionata la posizione del ricorrente così vanificando la sua possibilità di accedere al posto di lavoro a cui aspira.

Detto principio trova inoltre espressa tutela dalla Legge n. 15/2005 e dalla Legge n. 241/1990, nonché dall'ordinamento comunitario.

Ne deriva che i provvedimenti impugnati risultano in contrasto oltre che con i criteri generali sanciti dall'ordinamento nazionale, anche con il principio comunitario di "buona

amministrazione” sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea o Carta di Nizza (art. 41) recepito non solo come detto nella legislazione italiana, ma anche dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 3536/2008; cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 2135/2015).

Orbene, qualora un atto o un comportamento della P.A. abbia creato un legittimo affidamento nel privato circa la conformità a legge di un certo comportamento, tale affidamento non può essere sacrificato neppure in ragione di motivi di interesse pubblico.

Si tratta della tutela dei c.d. *vested rights* (diritti quesiti), i quali, una volta riconosciuti dall’autorità amministrativa attraverso un atto che si presuppone legittimo, non possono essere in un secondo tempo sacrificati.

L’affidamento dei privati si pone, quindi, come limite all’azione amministrativa e, essendo un principio fondante dell’ordinamento, prevale anche nel caso in cui, a generare affidamento, sia stato persino un atto amministrativo illegittimo.

Si precisa che, nella fattispecie in oggetto, l’atto amministrativo illegittimo non può chiaramente essere considerato l’attribuzione di punti 4,00 per il “Diploma di Specializzazione Biennale delle professioni legali” quale il Master di II livello, atteso che, come ampiamente descritto in precedenza, tale titolo è stato correttamente e legittimamente valutato dalla Commissione esaminatrice ai sensi dall’art. 9 del bando *de quo*.

Si insiste pertanto per l’integrale accoglimento del ricorso.

^ ^ ^ ^ ^

ISTANZA CAUTELARE COLLEGALE EX ART. 55 D.L. 2/7/2010 N. 104.

Si chiede all’Ill.mo Tribunale adito affinché Voglia annullare e/o riformare, previa sospensione dell’efficacia, gli atti impugnati, ed **ordinare all’INPS** di rideterminare il punteggio assegnato al ricorrente, presente nella graduatoria degli idonei e pubblicata con la Determinazione del Presidente dell’INPS n. 63 del 19 giugno 2019, attribuendo al ricorrente l’ulteriore punteggio di punti 4,00 per il possesso del “Diploma di Specializzazione biennale per le professioni legali”, quale Master di II livello, inerente alle

materie indicate all'art. 2 del bando de quo, nonché **ordinare all'INPS**, stante il più elevato punteggio e la migliore posizione ricoperta dal medesimo in graduatoria, di procedere all'assegnazione della sede di servizio più prossima all'indirizzo di residenza.

Quanto al *fumus boni iuris* si richiamano gli argomenti sopra trattati.

Relativamente al *periculum in mora*, si ribadisce che, laddove gli atti impugnati non venissero sospesi, l'odierno ricorrente sarebbe ingiustamente costretto, pur avendo diritto ad una migliore collocazione nella graduatoria degli idonei, a permanere per almeno cinque anni presso la l'agenzia complessa INPS di Monteverde in Roma, notevolmente distante dal proprio indirizzo di residenza, ovvero nel comune di Catania.

Ed invero, si ribadisce che laddove la Commissione dell'INPS avesse correttamente attribuito il punteggio di 4,00 punti per il "Diploma di Specializzazione Biennale delle professioni legali" quale Master di II livello inerente alle materie indicate all'art. 2 del bando di concorso *de quo*, il dott. Russo avrebbe ricoperto la posizione n. 1.235, con punti 59,75, nella graduatoria finale del concorso.

Conseguentemente il dott. Russo, in virtù di tale migliore posizione in graduatoria, sarebbe risultato il 76° candidato vincitore di concorso, per la Regione Sicilia, ad ottenere l'assegnazione presso la sede di servizio di Catania invece di essere assegnato, in virtù di tale illegittimo arretramento in graduatoria fino alla 118° posizione, alla diversa destinazione presso il Comune di Roma (cfr. doc. 14).

Tale notevole distanza del posto di lavoro dal proprio indirizzo di residenza determina un gravissimo danno per il ricorrente. Ed invero, il dott. Russo si è trovato costretto a cercare un'ulteriore abitazione in Roma, e dunque ad affrontare ingenti spese, al fine di essere puntuale all'inizio dell'orario di servizio presso l'INPS. Tale grave situazione ha drammaticamente ridotto il tempo libero che il medesimo può dedicare – dopo aver affrontato un lungo tragitto fino in Sicilia – in sporadici fine settimana ai propri familiari, con conseguente grave danno alla vita di relazione del ricorrente.

Roma, 9 settembre 2019

Avv. Domenico Naso

^ ^ ^ ^ ^

Nel merito, si chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO

NEL MERITO

Voglia l'III.Mo T.A.R. adito disporre l'annullamento e/o la riforma, previa sospensione, degli atti impugnati, con i quali l'INPS ha omesso di riconoscere il "Diploma di Specializzazione biennale per le professioni legali" in possesso del ricorrente quale Master di II livello, inerente alle materie indicate all'art. 2 del "Concorso pubblico, per titoli ed esami a 967 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1" ed ha omesso di attribuire al ricorrente l'ulteriore punteggio di 4,00 punti nella valutazione dei titoli, come previsto dall'art. 11 del predetto bando.

Per l'effetto:

1) **Voglia dichiarare** che il "Diploma di Specializzazione biennale per le professioni legali" in possesso del ricorrente deve essere considerato dall'INPS, ai sensi dell'art. 9 (Valutazione dei titoli) del bando *de quo*, quale Master di II livello, inerente alle materie indicate all'art. 2 del "Concorso pubblico, per titoli ed esami a 967 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1";

2) **Voglia ordinare all'INPS** di rideterminare il punteggio attribuito al ricorrente, e presente nella graduatoria degli idonei, pubblicata con la Determinazione del Presidente dell'INPS n. 63 del 19 giugno 2019, aggiungendo l'ulteriore punteggio di punti 4,00 per il possesso del "Diploma di Specializzazione biennale per le professioni legali", quale Master di II livello, inerente alle materie indicate all'art. 2 del "Concorso pubblico, per titoli ed esami a 967 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1";

3) **Voglia altresì ordinare all'INPS**, stante il più elevato punteggio e la migliore posizione ricoperta dal medesimo in graduatoria, di procedere all'assegnazione della sede di servizio più prossima all'indirizzo di residenza.

Con vittoria di spese e compensi e distrazione degli stessi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. anche della fase cautelare in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Procura alle liti in atti

Si versano in produzione:

- 1) Graduatoria finale idonei approvata con la determinazione del Presidente dell'INPS n. 63 del 19 giugno 2019;
- 2) Graduatoria vincitori concorso approvata con la determinazione del Presidente dell'INPS n. 63 del 19 giugno 2019;
- 3) Elenco strutture assegnate ai vincitori;
- 4) Graduatoria finale idonei approvata con la Determinazione del Presidente dell'INPS dell'11 giugno 2019 n. 51;
- 5) Graduatoria vincitori concorso approvata con la Determinazione del Presidente dell'INPS dell'11 giugno 2019 n. 51;
- 6) Verbale Commissione INPS del 18.04.2019;
- 7) Bando del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 967 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1";
- 8) Domanda di partecipazione dott. Russo;
- 9) Esito prova preselettiva;
- 10) Elenco ammessi prima e seconda prova;
- 11) Valutazione titoli candidati A-L;
- 12) Valutazione titoli candidati M-Z;
- 13) Comunicazione INPS al ricorrente del 21.06.2019
- 14) Elenco sedi assegnate ai vincitori concorso;
- 15) Contratto a tempo indeterminato del 1.07.2019;
- 16) Verbale Commissione INPS del 10.10.2018;
- 17) Verbale Commissione INPS del 17.10.2018;
- 18) DPR 487-1994;
- 19) D.M. 509-1999;

- 20) D.M. 270-2004;
- 21) CCNL 2016-2018 Comparto Funzioni Centrali;
- 22) Nota MIUR n. 16374 del 6.11.2009;
- 23) Nota MIUR n. 4133 del 28.04.2014.

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il presente ricorso in materia di pubblico impiego sconta il contributo unificato di € **325,00**.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 9 settembre 2019

Avv. Domenico Naso

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI
CONFRONTI DEI LITISCONSORTI
(EX ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende il ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

ESPONE

- il presente ricorso ha per oggetto la richiesta del ricorrente per la riforma, con contestuale nuova attribuzione di punti 4,00 in virtù del possesso del "Diploma di Specializzazione Biennale delle professioni legali", della graduatoria degli idonei del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 967 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1" al quale hanno già partecipato numerosi candidati che risultano inclusi dell'elenco degli idonei delle predette graduatorie;

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso che precede dovrebbe essere notificato a tutti i candidati idonei potenziali controinteressati, ossia a tutti i candidati che hanno superato le prove del concorso *de quo* e risultano presenti nella graduatoria finale.

RILEVATO CHE

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per il ricorrente;
- sul punto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che *“Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. (“Termini e forme speciali di notificazione”), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso “con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;*
- visto l'art. 151 c.p.c., il quale dispone che *“Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”;*
- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tanto premesso, il sottoscritto avvocato,

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio – autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA PERTANTO AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL RICORSO CHE PRECEDE

- nei confronti di tutti i candidati presenti nella graduatoria degli idonei del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 967 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1”, indetto con determinazione presidenziale n.42 del 24 aprile 2018, il cui bando di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a Serie speciale "Concorsi ed esami", n.34 del 27 aprile 2018, attraverso la pubblicazione sull'area tematica del sito web dell'INPS.

Roma, 9 settembre 2019

Avv. Domenico Naso

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Domenico Naso, con studio in Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b, 00187, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 403 del 2004, per conto del ricorrente come da delega in atti, ho notificato il suesteso atto a:

Cron. N. 2702/2019

- 1) **I.I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**, C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, via Ciro il Grande, n. 21, cap. 00144, ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 78773047825-9 spedita dall'ufficio postale di Roma – 13;

- 2) SCOPA MARIA LUDOVICA, residente in Bologna, Via Guglielmo Marconi n. 47, cap. 40122, ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 78773047824-8 spedita dall'ufficio postale di Roma – 13.

Roma, 9 settembre 2019

Avv. Domenico Naso